
IL DIRITTO DELL'ADOTTATO AD ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI SULLA PROPRIE ORIGINI

Diritto & Giustizia, fasc.79, 2016, pag. 3

Paola Paleari - Avvocato

Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini è una declinazione di primario rilievo del diritto all'identità personale, così come riconosciuta dagli artt. 2 e 3 Cost. e 8 CEDU. Pertanto detto diritto all'identità personale deve essere correttamente bilanciato con lo speculare diritto all'anonimato esercitato dalla madre al momento della nascita, anche qualora questa non possa più esercitare la potestà di ripensamento sulla predetta condizione. Quotidiano del 10 novembre 2016

Lo ha affermato la Corte di Cassazione n. 22838/16 depositata il 9 novembre.

Il fatto. La vicenda verte sul diritto dell'adottato ad accedere alle informazioni relative ai propri genitori 'naturali' e nella specie a conoscere l'identità della propria madre biologica, la quale aveva esercito al momento della nascita il suo diritto all'anonimato.

La peculiarità della vicenda di specie risiede nell'impossibilità da parte della madre biologica ad esercitare la propria facoltà di ripensamento al predetto anonimato essendo venuta mancare durante il corso dell'istruttoria.

Sopraffendendo momentaneamente sull'impossibilità oggettiva di un interpello della madre, diviene essenziale in queste fattispecie il contemperamento del diritto a conoscere la propria origine e la propria identità personale, elementi considerati nel nostro ordinamento e a livello internazionale ed europeo essenziali per lo sviluppo della personalità individuale e familiare oltre che per un'armonica conduzione della vita privata, con il contrapposto interesse della madre a rimanere nell'oblio e a celare tutte quelle informazioni relative alla nascita e all'abbandono del figlio in quanto vicende umane tendenzialmente percepite in modo negativo sul piano etico e sociale.

Il bilanciamento dei due interessi contrapposti... Premesso quanto sopra, la Corte Costituzionale e la Cedu hanno riconosciuto all'adottato il diritto a conoscere le proprie origini e rilevato i profili di irragionevolezza nell'irreversibilità dell'anonimato della madre biologica prevedendo la possibilità di un interpello di questa da attuarsi all'interno di un procedimento caratterizzato dalla massima riservatezza.

La sentenza in commento ha completato detto orientamento annunciando che, anche qualora l'interpello non sia concretamente possibile, sarebbe profondamente iniquo il non consentire all'adottato il diritto alle informazioni, soprattutto per il rilievo che queste hanno sulla formazione della personalità dell'individuo.

Quindi, operando un bilanciamento dei diversi interessi, alla luce dell'incisivo intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 278/13) e ai coerenti principi espressi dalla Cedu nella sentenza **Godelli contro Italia**, ripercorrendo tutti i principi del nostro ordinamento secondo le interpretazioni fornite dalle due corti di cui sopra, la Cassazione ha ritenuto che il ricorso dell'adottato per conoscere le generalità della madre, anche nell'impossibilità oggettiva di un interpello di questa, doveva essere accolto e specificava inoltre che, stante il diritto all'anonimato esercitato dalla madre e non più revocabile per motivi oggettivi, dette informazioni devono essere trattate in modo corretto e lecito (art. 1, lett. a) d.lgs. n. 196/2003), senza cagionare danno anche non patrimoniale all'immagine, alla reputazione e ad altri beni di primario rilievo costituzionale ad eventuali terzi interessati siano essi discendenti o familiari.

... e i principi della Cedu. Come rilevato dalla Cassazione, il diritto a conoscere le proprie origini, quale declinazione di primo rilievo del diritto all'identità personale è costituita dagli art. 2 e 3 Cost e 8 CEDU.

Questo profilo è tutelato anche dalla normativa sul diritto del minore ad avere una famiglia che prevede per l'adottato in età superiore ai 25 anni il diritto a conoscere la propria famiglia di origine, senza che vi sia alcuna limitazione all'esercizio di detta potestà da parte dei genitori biologici, né alcun contemperamento di interessi attuato dall'autorità giudiziaria.

Tuttavia l'informazione relativa all'identità dei genitori biologici rientra anche nella nozione giuridica di dato personale così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 196/2003 e conseguentemente deve essere trattata in modo lecito e corretto ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali.

Peraltro a circoscrivere il diritto dell'adottato a conoscere la propria famiglia di origine concorre anche il diritto all'anonimato, espresso dalla madre nel caso di specie, ai sensi della l. n. 296/2000 che costituisce un vera e propria deroga al regime di accesso a tali informazioni contenuto nella legge anzidetta del minore ad avere una famiglia e che ha una durata temporale superiore alla vita del genitore naturale.

Detto limite è stato censurato dalla Corte Europea dei diritti umani nella sentenza Golinnelli che ha ritenuto ingiustificata la preferenza accordata alla tutela della riservatezza della madre piuttosto che al diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini.

Partendo dal medesimo rilievo la Corte Costituzionale del 2013 ha evidenziato come, nell'ottica di un contemperamento dei due diritti, si debba invece procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta dell'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso ai dati di tipo identificativo; detta scelta è stata effettuata tramite una proceduralizzazione dell'interpello della madre.

Infine nell'ipotesi in cui l'interpello non sia concretamente possibile, il diritto dell'adottato non può subire una compressione tale da rendere impossibile la conoscenza della propria famiglia, né è possibile però al contrario abrogare completamente il diritto all'anonimato esercitato dalla madre.

Pertanto, in tal caso la conoscenza dei dati della madre dovrà avvenire secondo la disciplina del nostro ordinamento in materia di protezione dati personali, riconoscendo così il diritto primario costituzionale e convenzionale per il quale detto anonimato è stato riconosciuto alla persona, senza con ciò ledere il diritto, di pari rango, di conoscenza della propria famiglia di origine dell'adottato.

Utente: univd64 UNIV.DI PALERMO - www.iusexplorer.it - 15.02.2017